

Prevenzione infortuni. Come si tutela l'impresa che adotta la forma semplificata

La sicurezza nei cantieri boccia i piani «fotocopia»

I modelli sintetici devono essere specifici e adattati a ogni struttura

PAGINA A CURA DI
Gabriele Taddia

La semplificazione dei documenti per la **sicurezza sui luoghi di lavoro** arriva anche nei **cantieri temporanei** o mobili regolati dal Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, il Testo unico delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 212 del 12 settembre), dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 104-bis del Dlgs 81/2008, con i suoi quattro allegati tecnici, disciplina le modalità di redazione in forma semplificata del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), del piano di sicurezza sostitutivo (Pss) e del fascicolo dell'opera. Su questi documenti si fonda la traduzione in pratica delle norme di sicurezza nei cantieri e della sicurezza post lavori per quanto riguarda il fascicolo dell'opera. Vediamo dunque, in che cosa consiste la semplificazione.

Modelli già utilizzabili

La parte descrittiva del decreto è sintetica, ma contiene alcune disposizioni attuative da tenere in considerazione: in primo luogo, a prescindere dal contenuto dei modelli semplificati, rimane ferma l'integrale applicazione di quanto previsto nel titolo IV del Dlgs 81/2008. Questo significa che se i modelli ministeriali dovessero rivelarsi insufficienti o carenti, chi predispone il documento non è esonerato dal completarlo con le informazioni mancanti comunque previste dalla normativa vigente. L'adozione dei modelli semplificati si presenta peraltro come facoltativa, perché nel decreto è specificato

che le diverse figure responsabili (imprese affidatarie, imprese esecutrici, coordinatori, commitenti, appaltatori o concessionari) possono predisporre i documenti di sicurezza usando il modello semplificato. Al contrario di quanto era accaduto per il decreto che aveva introdotto i modelli di valutazione dei rischi standardizzati per le imprese che occupano fino a dieci lavoratori, il decreto interministeriale del 9 settembre non prevede una presunzione legale di conformità a quanto previsto dalla legge per i piani di sicurezza dei cantieri

in forma semplificata. Questo significa che chi predispone il documento ha la piena responsabilità di verificarne la rispondenza con quanto previsto dalle disposizioni del Titolo IV del Dlgs 81/2008. Infine, non è previsto alcun periodo transitorio, per cui i documenti sono già legalmente utilizzabili.

La compilazione

In realtà i modelli allegati al decreto non rappresentano una rivoluzione: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie dovranno probabilmente continuare ad avvalersi di esperti della materia per predisporre i Pos (per i Psc, Pss e fascicolo dell'opera è già previsto che a occuparsene sia un tecnico specializzato), a meno che non si tratti di cantieri con fattori di rischio davvero minimi e immediatamente percepibili.

La compilazione è solo in parte guidata da schemi esemplificativi e da campi da riempire con informazioni essenziali. L'essenza dei diversi documenti – cioè la valutazione dei rischi del cantiere e le misure per prevenire o ridurre al minimo il rischio di infortuni – continua a essere una valutazione tecnica e descrittiva che non può in alcun modo essere affidata a schemi prestabiliti, a meno di non voler correre il rischio di redigere documenti sostanzialmente inutili. Bisogna infatti ricordare che, ad esempio, i **piani operativi di sicurezza** devono essere documenti unici, cioè riferiti al can-

tiere specifico, e non valutazioni dei rischi di carattere generale e generico, riferite all'attività edile o di ingegneria civile. Non dovrebbero perciò esistere Pos "fotocopia", documenti identici utilizzati indistintamente per diversi cantieri, perché ogni luogo di lavoro ha le sue peculiari fonti di rischio, non standardizzabili e quindi da valutare di volta in volta. Si tratta in sostanza di piani che per la loro natura sono dinamici, da adattare alla singolare realtà lavorativa. L'uso, come purtroppo spesso accade, di Pos identici in diversi cantieri, espone il titolare dell'impresa esecuttrice (ma anche il coordinatore e il commitente, che ben può essere un imprenditore) a rischi enormi, poiché attesta in modo inequivocabile che in realtà non è stata fatta alcuna valutazione dei rischi riferita a quello specifico luogo di lavoro, e pertanto – soprattutto in caso di infortunio – la difesa rispetto all'imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo conseguenti alla omessa valutazione del rischio, sarebbe estremamente complessa.

I modelli semplificati possono guidare chi li compila a predisporre i piani senza «dimenticanze», poiché contengono i campi da riempire in modo guidato e le norme di riferimento. È evidente, comunque, che la redazione degli allegati al decreto non può essere sufficiente per chi intende predisporre piani di sicurezza esaustivi: nel Pos, ad esempio, deve essere specificamente indicata la predisposizione di eventuali misure di prevenzione integrative rispetto a quanto previsto nel Psc, per cui sarà indispensabile integrare il Pos con il piano di sicurezza e coordinamento, che nessun modello semplificato può standardizzare. Dunque semplificazione sì, ma con attenzione.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA SU INTERNET

La sicurezza negli spettacoli
www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com



Cantieri temporanei

● Sono cantieri temporanei o mobili i luoghi in cui si fanno lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell'allegato X al Dlgs 81/2008). Si tratta, ad esempio, dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione; della trasformazione o smantellamento di opere fisse, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche.



Gli adempimenti

I DOCUMENTI



O1 | IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

È il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti di questo piano sono riportati nell'allegato XV del Dlgs 81/2008. In pratica, è il documento di valutazione dei rischi dell'impresa riferito al singolo cantiere e prende in considerazione i rischi propri dell'attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi stessi a carico dei lavoratori

O2 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

È costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni legate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, con lo scopo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Psc è previsto dall'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e i suoi contenuti sono spiegati nell'allegato XV. Deve valutare i rischi da interferenza dati dalla presenza – anche non contemporanea – di più imprese

O3 | PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

È previsto per i contratti e le opere realizzate in base al Dlgs 163/2006 (opere pubbliche soggette al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). È un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dal Dlgs 81/2008. I contenuti minimi del Pss sono previsti nell'allegato XV, punto 3 del Dlgs 81/2008

O4 | FASCICOLO DELL'OPERA

È predisposto dal coordinatore per la sicurezza ed è un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. I contenuti sono definiti all'allegato XVI del Dlgs 81/2008. Contiene le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue del 26 maggio 1993. In assenza di fascicolo dell'opera, quando è obbligatorio, è sospeso il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere

LA FIGURA DI VIGILANZA



O1 | IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La nomina del coordinatore per la sicurezza è obbligatoria, per il committente, quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per eseguire l'opera. Se questa presenza è rilevata dopo l'inizio dei lavori, il coordinatore è nominato in quel momento

O2 | I COMPITI

I compiti di alta vigilanza del coordinatore sono elencati nell'articolo 91 e 92 del Dlgs 81/2008. La mancata nomina è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, oltre all'imputazione per lesioni o omicidio colposo, se l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancata nomina

Le ricadute. Arresto e ammenda

Se manca il fascicolo sanzioni penali per il coordinatore

Il modello che risponde maggiormente alle esigenze di semplificazione e chiarezza, tra quelli allegati al decreto interministeriale del 9 settembre 2014, è probabilmente quello relativo al **fascicolo dell'opera**, previsto come adempimento obbligatorio a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91 del Dlgs 81/2008).

Il modello deve avere, in primo luogo, i contenuti elencati dall'allegato XVI del Testo unico sulla sicurezza. Si tratta in sostanza della «carta di identità» dell'opera, che deve contenere tutte le informazioni relative alla vita di un fabbricato o di un'altra opera, con l'indicazione delle misure preventive in dotazione (ad esempio la presenza di linee vita sul tetto), i punti di accesso, gli impianti di alimentazione e il riferimento alla documentazione di supporto e alle schede tecniche. Questo per consentire che successivi interventi di manutenzione siano svolti nella massima sicurezza, poiché con un fascicolo dell'opera ben strutturato l'impresa esecutrice o l'artigiano incaricato, saranno a piena conoscenza dei fattori di rischio ambientali che troveranno sul luogo di lavoro e potranno adeguare le misure di prevenzione con efficacia.

La cura del fascicolo

Il fascicolo dell'opera è un documento al quale il legislatore ha attribuito la massima importanza, tanto che l'articolo 90, comma 10 del Testo unico sicurezza prevede espressamente che in assenza del fascicolo del fabbricato sia sospesa l'efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera.

Una volta predisposto il fascicolo – sempre a cura del coordinatore in fase di progettazione – questo deve essere aggiornato a cura del committente a ogni intervento che non si risolva in opere di manutenzione ordinaria.

È comunque il coordinatore della sicurezza il vero regista di questo documento, ed è a lui che il legislatore rivolge l'attenzione in termini sanzionatori. È previsto infatti l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per il coordinatore in fase di progettazione che ometta gli adempimenti relativi al fascicolo. Il documento dovrà poi essere conservato e successivamente utilizzato dal committente-proprietario in occasione delle opere di manutenzione future.

Già nell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 erano contenute una serie di schede esemplificative suddivise per caratteristiche dell'opera: il modello semplificato adottato con il decreto racchiude queste schede in un unico documento, rendendolo più fruibile e di immediato utilizzo e compilazione.

Come già accaduto per Pos, Psc e Pss in forma semplificata, anche per quanto riguarda il fascicolo dell'opera, il legislatore ha inteso lasciare al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione la scelta se avvalersi del modello semplificato allegato al decreto, o se predisporre il fascicolo in autonomia, pur rispettando sempre le prescrizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 (il riferimento normativo da seguire per determinare la conformità dell'elaborato alla legge).

© RIPRODUZIONE RISERVATA